Regione Umbria
Assemblea legislativa
Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.
Il dirigente

Al Presidente della
Prima Commissione consiliare
Francesco Filipponi
SEDE

Oggetto: Atto n. 327 "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane" - Verifica della relazione tecnica e apposizione del visto, ai sensi dell'art. 49, c. 2, 3 e 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e s.m.i..

Esaminato il provvedimento legislativo in oggetto si rappresenta quanto segue:

- nella seduta del 30 marzo 2026 la Prima Commissione consiliare ha votato gli emendamenti prot. n. 20260003124 all'atto 327 e fatto proprio l'articolato così emendato;
- nella medesima seduta la Prima Commissione ha richiesto allo scrivente Servizio, la verifica della relazione tecnica ed il relativo visto ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 49 della l.r. 13/2000.

Tutto ciò considerato, la relazione tecnica all'atto base è stata aggiornata e integrata alla luce dell'esame e degli emendamenti approvati in Commissione.

La verifica ha dato esito positivo, pertanto si allega la relazione tecnica (Allegato 1), vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.

Distinti saluti.

Simonetta Silvestri

SIMONETTA SILVESTRI
30.03.2026 19:01:02
GMT+02:00

Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1 (Oggetto e finalità)** istituisce la figura del Garante regionale dei diritti delle persone anziane.

Effetti finanziari

L'istituzione di una nuova figura di garanzia regionale determina nuovi oneri finanziari e amministrativi per il bilancio regionale, la cui conformazione viene determinata dalle disposizioni degli articoli successivi.

L'**articolo 2 (Destinatari degli interventi)** definisce come destinatari degli interventi le persone di 65 anni o più residenti o domiciliate, anche temporaneamente nel territorio regionale.

Effetti finanziari

La definizione della platea dei beneficiari potrebbe influire a determinare gli oneri finanziari in relazione alle funzioni da svolgere dal Garante in combinato disposto con le disposizioni degli articoli successivi, che in particolare all'articolo 7 determinano la misura del trattamento economico spettante al Garante.

L'**articolo 3 (Funzioni)** affida al Garante diverse funzioni:

- √ promozione, monitoraggio e tutela dei diritti delle persone anziane,
- √ promozione di forme di collaborazione con gli enti del terzo settore,
- √ promozione di iniziative a sostegno della partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali,
- √ promozione di misure a livello regionale per l'invecchiamento attivo,
- √ collabora con istituzione ed enti competenti a vigilare sulle attività delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private accreditate,
- √ denunciare fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
- √ segnalare agli organi competenti fattori di rischio,
- √ promuovere eventi formativi e buone pratiche amministrative,
- √ esprimere pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale,
- √ inviare proposte finalizzate ad incrementare il benessere degli anziani ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa statale o regionale,
- √ attivare progetti di studio, promozione, comunicazione e formazione. compatibilmente con le risorse assegnate ai sensi della norma finanziaria *(attività soppressa in fase di emendamento dell'atto base)*.

Effetti finanziari

Le funzioni da svolgere da parte del Garante potranno essere coperte finanziariamente dal trattamento economico riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 al Garante stesso e per quanto riguarda iniziative e progetti specifici da un'autorizzazione ulteriore di spesa annuale nell'ambito del bilancio di previsione regionale.

In fase di emendamento dell'atto in Commissione è stata soppressa la lettera o), comma 1 dell'atto base che prevedeva per il Garante la possibilità di attivare direttamente progetti specifici. Con la relazione tecnica all'emendamento si è chiarito, che i progetti saranno in caso attivati dalla Giunta regionale nell'ambito delle funzioni in materia che essa già svolge, con risorse ad hoc diverse da quelle relative al trattamento economico spettante al Garante per le sue funzioni di garanzia e autorizzate con la legge in esame.

L'**articolo 4 (Autonomia, indipendenza e riservatezza)** sancisce l'autonomia e l'indipendenza del Garante, che opera senza forme di controllo gerarchico da parte degli organi regionali e con il diritto di ottenere informazioni e documentazione da enti, agenzie e aziende istituite dalla Regione o dalle società partecipate, Inoltre l'articolo ribadisce il rispetto del regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali e la riservatezza delle informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Effetti finanziari
Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti.

L'**articolo 5 (Elezione, durata e prorogatio dell'incarico)** definisce i requisiti professionali necessari per essere scelti come Garanti, le modalità di presentazione e valutazione delle candidature e di elezione da parte dell'assemblea legislativa.
L'articolo al comma 4 stabilisce la durata dell'incarico in tre anni dalla nomina e la possibilità di essere rieletti una sola volta,

Effetti finanziari
Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e procedurale senza effetti finanziari diretti.

L'**articolo 6 (Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata)** definisce:

- √ le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Garante dal momento della sua elezione,
- √ e le procedure da attivare in caso di eventi intercorsi durante il mandato fino alla cessazione anticipata dell'incarico.

Effetti finanziari
Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e procedurale senza effetti finanziari diretti.

L'**articolo 7 (Trattamento economico)** attribuisce al Garante un'indennità mensile pari al 15% dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali ed il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti della Giunta regionale.

Effetti finanziari

Le disposizioni hanno un effetto finanziario calcolabile per l'indennità del Garante:

- √ *pari al 15% dell'indennità mensile lorda del Consigliere regionale che a normativa vigente è pari a € 6.600,00,*
- √ *da moltiplicare per 12 mensilità per ottenere l'onere annuale,*
- √ *a cui va aggiunto l'IRAP a carico della Regione pari all'8,5 dell'importo annuale lordo, in caso di lavoratore senza partita IVA.*

Tabella 1 – Calcolo onere annuo per indennità del Garante regionale dei diritti delle persone anziane (senza IVA)

indennità di carica mensile lorda consiglieri regionali	€ 6.600,00
% dovuta al garante	15%
indennità mensile Garante	**€ 990,00**
mensilità	12
indennità annuale Garante	**€ 11.880,00**
% irap sul lordo annuale a carico dell'ente	8,50%
IRAP sul lordo annuale a carico dell'ente	**€ 1.009,80**
Totale onere indennità annuale + IRAP	**€ 12.889,80**

L'onere annuale a carico della Regione in caso di applicazione dell'IVA è prevedibile come calcolato nella Tabella 2 seguente.

Tabella 2 - Calcolo onere annuale per indennità del Garante in caso di applicazione dell'IVA

indennità di carica mensile lorda consiglieri regionali	*€ 6.600,00*
% dovuta al garante	*15%*
indennità mensile Garante	***€ 990,00***
mensilità	*12*
indennità annuale Garante	***€ 11.880,00***
% cassa di previdenza avvocati	*4,00%*
cassa previdenza sul lordo annuale a carico dell'ente	***€ 475,20***
TOTALE ONERE INDENNITÀ ANNUALE + CASSA DI PREVIDENZA	***€ 12.355,20***
% IVA FORFETTARIA	*0*
% IVA AL 22%	*22,00%*
IVA al 22% annuale a carico dell'ente	***€ 2.718,14***
TOTALE ONERE INDENNITÀ ANNUALE + CASSA DI PREVIDENZA+IVA AL 22%	***€ 15.073,34***

Sia nel caso di applicazione dell'IRAP (€ 12.889,80), dell'IVA forfettaria (€ 12.355,20) o al 22% (€ 15.073,34) l'onere annuo stimato per l'indennità del Garante, rientra nella spesa autorizzata dalla norma finanziaria di 15.900,00 euro annui. Le risorse finanziarie rimanenti potranno essere destinate al finanziamento del trattamento di missione.

Oltre all'onere dovuto per l'indennità va considerato il trattamento di missione dovuto in caso di esercizio delle funzioni fuori Regione, entrambe le tipologie di oneri sono da considerare come spese continuative a carattere obbligatorio.

Per una missione fuori regione, si possono prevedere:

- √ *oneri di trasporto in treno di 100 euro a viaggio x andata e ritorno → 200 euro*
- √ *alloggio per una notte → 100 euro*
- √ *vitto fuori sede due giorni → 100 euro*

Totale 400 euro per una missione ipotetica fuori regione in Italia con un pernottamento e due giorni di attività fuori sede

Tabella 3 – Calcolo onere per trattamento di missione nell'ipotesi di una missione di due giorni fuori Regione in Italia con un pernottamento fuori sede

Costo trasporto	€ 100,00
Andata + ritorno	**€ 200,00**
pernottamento	**€ 100,00**
vitto x 2 giorni fuori sede (pranzo, cena, colazione e pranzo)	**€ 100,00**
Totale trattamento per 1 missione di 2 giorni fuori sede con 1 pernottamento	**€ 400,00**

L'**articolo 8 (Sede e organizzazioni)** prevede che:

1. la sede del Garante sia presso l'Assemblea legislativa, che mette a disposizione locali e dotazioni strumentali nell'ambito delle proprie disponibilità,
2. le risorse umane a supporto del Garante siano messe a disposizione dalla Giunta regionale nell'ambito della propria dotazione organica ed organizzate nell'ufficio dei Garanti previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2025, n.9 (Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali), all'articolo 6, comma 2 nel riordino della disciplina delle tre figure di garanzia regionali già vigenti.

Effetti finanziari

Le risorse umane e strumentali da mettere a disposizione del Garante sono intese nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per funzioni e compiti affini a quelli affidati al Garante per gli anziani e nell'ambito delle risorse strumentali messe a disposizione dell'Assemblea legislativa e organizzate in fase di riordino della disciplina dei tre garanti già vigenti in ufficio dei Garanti, (ar.6, comma 2, LR 9/2025).

L'**articolo 9 (Rapporti di collaborazione)** dispone la collaborazione del Garante per gli anziani con analoghe figure regionali o locali e con le strutture regionali competenti.

Effetti finanziari

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale senza ulteriori effetti finanziari.

L'**articolo 10 (Relazioni del Garante)** prevede che il Garante presenti una relazione annuale sull'attività dell'anno precedente all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale. Inoltre viene disegnata la procedura d'esame della relazione annuale, di ulteriori relazioni urgenti che il Garante ritenga necessario inviare o della convocazione del Garante da parte delle Commissioni consiliari permanenti dell'Assemblea legislativa.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere procedurale dei compiti da svolgere nell'ambito delle attività del Garante e degli organi regionali, senza ulteriori oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'**articolo 11 (Norma di rinvio)** dispone il rinvio alla normativa regionale L.R. 11/1995 *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.*

Effetti finanziari

La disposizione di coordinamento con la normativa regionale già vigente non determina oneri in sé.

L'**articolo 12 (Norma finanziaria),** come emendata in Commissione, riepiloga gli effetti finanziari dell'articolato, quantificando e autorizzando la spesa annua nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti". Al comma 2 è individuata la copertura finanziaria per i primi tre anni di attuazione della legge tramite l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo di riserva per spese obbligatorie del Bilancio di previsione regionale 2026-2028, in quanto le spese per il trattamento economico del Garante hanno natura obbligatoria.

Effetti finanziari

La norma finanziaria prevede a decorrere dall'anno 2026 un onere annuale come segue:

"Art. 12 Norma finanziaria

1. *Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della presente legge è autorizzata per l'anno 2026 la spesa annua di euro 7.950,00 ed a regime a decorrere dall'anno 2027 la spesa annua di euro 15.900,00 nell'ambito della Missione 12 "Diritti", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028."*
2. *Per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti previsti alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028.*
3. *All'attuazione degli interventi previsti all'articolo 8, commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale."*

L'**articolo 13 (Disposizione transitoria)** introdotto in fase di emendamento dell'atto in Commissione fissa il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per avviare la procedura di nomina del Garante.

Effetti finanziari

La disposizione consente di stimare l'effetto finanziario nel primo anno di attuazione della legge, in quanto rende prevedibile la nomina del Garante dopo circa due mesi dall'entrata in vigore della legge. Pertanto si può prevedere che per il primo anno di attuazione della legge, anno 2026 corrente, la spesa da autorizzare per il trattamento economico del garante potrebbe ridursi alla metà di quella annua prevista a regime, considerando la nomina a giugno 2026.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PDL

Norma PDL	Descrizione norma	Entrata /Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO				MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE REGIONALE			
					2026	2027	2028	A REGIME	2026	2027	2028	A REGIME
Art. 3, 7 e 12, comma 1	Funzioni e Trattamento economico	S	OBBLIGATORIA	corrente	7.950,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	MISSIONE 12, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 03, TITOLO 1
Art. 3, 7 e 12, comma 1	Funzioni e Trattamento economico	S	OBBLIGATORIA	corrente	-	-	-	-15.900,00	-	-	-	MISSIONE 12, PROGRAMMA 03, TITOLO 1
Art. 12, Comma 2	Modalità di copertura finanziaria: utilizzo degli stanziamenti previsti alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028	S	OBBLIGATORIA	corrente	-7.950,00	-15.900,00	-15.900,00	-	MISSIONE 20, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	-
Totale NUOVI oneri finanziari PDL					**7.950,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**				
Totale riduzioni di spesa a copertura PDL					**-7.950,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**				
Saldo netto					-	-	-	-				

La verifica ha dato esito positivo, pertanto si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

L'istruttore

Angela Manicketh

La Dirige
Simonetta

SIMONETTA SILVESTRI
30.03.2026 19:03:05 GMT+02:00